

# ***COMUNE DI MALALBERGO***

## ***REGOLAMENTO COMUNALE***

### ***DI POLIZIA URBANA E RURALE***

\*\*\*\*\*

Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 15/05/2006

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29/11/2013

Pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 19/12/2013 al 18/01/2014

# **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE**

## **INDICE**

### **TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 1: FINALITA'
- 2: FUNZIONI DI POLIZIA URBANA E RURALE
- 3: CONTRAVVENZIONI
- 4: IDENTIFICAZIONI CONTRAVVENTORI
- 5: ACCERTAMENTI DELLE VIOLAZIONI

### **TITOLO II: SUOLO PUBBLICO**

- ART. 6: SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- 7: ATTI VIETATI SUL SUOLO PUBBLICO
- 8: LUMINARIE NATALIZIE
- 9: ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI
- 10: IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E ANTENNE
- 11: USO DI DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO
- 12: SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE

### **TITOLO III: PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

- ART. 13: SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- 14: MARCIAPIEDI E PORTICI
- 15: PATRIMONIO PUBBLICO E ARREDO URBANO
- 16: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
- 17: DIVIETO DI COMPIERE DETERMINATI ATTI
- 18: OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI
- 19: LAVATOI E FONTANE
- 20: PULIZIA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
- 21: SGOMBERO NEVE
- 22: RAMI E SIEPI
- 23: PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI
- 24: PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI NEGOZI COMMERCIALI ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

### **TITOLO IV: NORME DI TUTELA AMBIENTALE E DI SICUREZZA**

- ART. 25: SMALTIMENTO RIFIUTI
- 26: TUTELA AMBIENTALE
- 27: VIALI, GIARDINI E PARCHI PUBBLICI
- 28: CONCIMAZIONI
- 29: DEFLUSSO DELLE ACQUE
- 30: RECINZIONI DI AREE CONFINANTI CON IL SUOLO PUBBLICO
- 31: PROTEZIONI A POZZI, CISTERNE E SIMILI
- 32: OGGETTI POSTI SUI DAVANZALI
- 33: AREE CORTILIVE
- 34: SEGNALAZIONI PER VERNICIATURE
- 35: ACCENSIONE DI FUOCHI
- 36: ATTIVITA' RUMOROSE
- 37: ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE

***TITOLO V: ANIMALI***

- ART. 38: ANIMALI  
39: CANI  
40: RICOVERI ED ALLEVAMENTI DI ANIMALI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO  
41: USO DI STRUMENTI RUMOROSI PER ALLONTANARE VOLATILI  
42: OFFICINE

***TITOLO VI: POLIZIA ANNONARIA***

- ART. 43: OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI  
44: ESPOSIZIONE DI MERCE DA PARTE DELLE EDICOLE  
45: MESTIERI GIROVAGHI ED ARTISTICI  
46: RACCOLTE DI MATERIALE E FONDI

***TITOLO VII: VARIE***

- ART. 47: CAMPEGGIO  
48: BAGNI  
49: CONTRASSEGNI DEL COMUNE  
50: CORTEI FUNEBRI, PROCESSIONI RELIGIOSE E NON

***TITOLO VIII\*: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI***

- ART. 51: ABROGAZIONI NORME  
52: ENTRATA IN VIGORE  
53: NORMA TRANSITORIA

## **TITOLO I**

### **Disposizioni Generali**

#### **Art. 1**

##### **Finalità**

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, disciplina comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita dei cittadini, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza degli stessi, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente;
- 2) Le norme del Regolamento si applicano:
  - a tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio;
  - alle zone agricole individuate dal vigente PRG e ai fabbricati posti in zona agricola e collegati all'attività agronomica;
  - ai fabbricati, agli spazi ed aree private, fatte salve le disposizioni normative;
- 3) Si precisa che con il termine Regolamento senza alcuna qualificazione si deve intendere il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale.

#### **Art. 2**

##### **Funzioni di Polizia Urbana e Rurale**

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana e rurale riguardano le attività di polizia che si svolgono nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi dell'articolo 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

#### **Art. 3**

##### **Contravvenzioni**

- 1) I contravventori alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, oltre che essere tenuti verso il Comune al risarcimento degli eventuali danni e alla restituzione in pristino dei luoghi e/o delle cose a seguito della infrazione, saranno puniti a termini di legge;
- 2) È demandato alla Giunta Municipale le modifiche ed integrazioni dei provvedimenti per la disciplina, determinazione e applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni alle norme, nei limiti di cui al successivo art. 5 del presente Regolamento.

#### **Art. 4**

##### **Identificazione dei contravventori**

- 1) I contravventori alle disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti, che all'atto della contestazione non siano muniti di validi documenti di riconoscimento, potranno essere accompagnati dalle Forze di Polizia presso i competenti Uffici al fine della loro identificazione.

#### **Art. 5**

##### **Accertamento delle violazioni**

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici, appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento. Il Sindaco può altresì conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana in via speciale e limitatamente alle materie di rispettive competenze anche a soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o al personale di soggetti gestori di servizi pubblici affidatari dei medesimi sulla base di specifici provvedimenti del Comune secondo quanto previsto dalla normativa in materia;

- 2) Le inosservanze delle norme del presente Regolamento sono assoggettate a quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e dal C. P. P; sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a €. 25,00 e non superiore a €. 500,00 in conformità delle norme contenute nella normativa vigente; per l'applicazione di dette sanzioni amministrative, saranno osservate le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modificazioni ed integrazioni, ed al Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n° 507 ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n° 205;
- 3) È facoltà dell'Amministrazione Comunale emanare le istruzioni che potessero rendersi necessarie per l'esecuzione del presente Regolamento nonché emanare ordinanze integrative del medesimo.

## **TITOLO II\*** **SUOLO PUBBLICO**

### **Art. 6** **Spazi ed aree pubbliche**

- 1) È vietato alterare in qualsiasi modo o per qualsiasi ragione il suolo pubblico;
- 2) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del presente Regolamento, da parte di tutta la collettività;
- 3) È fatto divieto ai conducenti con veicoli a motore di qualsiasi tipo di transitare su tutti i sentieri ciclopedonali dislocati sul territorio comunale escluso i mezzi comunali, delle forze di polizia, di soccorso, i mezzi dediti alla manutenzione degli argini e quelli autorizzati;
- 4) È fatto divieto ai conducenti con veicoli a motore di qualsiasi tipo l'accesso nei parchi e giardini pubblici, nelle aree destinate a verde pubblico, nelle zone attrezzate ad uso sportivo e nelle aree dei plessi scolastici.

### **Art. 7** **Atti vietati su suolo pubblico**

Sul suolo pubblico è vietato:

- 1) Lavare i veicoli;
- 2) Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- 3) Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è vietato giocare con palle, bocce, oggetti o con animali, utilizzare pattini, trampoli, skateboard e monopattini, e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità o intralcio alla circolazione su strade, piazze pubbliche o in prossimità dei monumenti;
- 4) È vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento;

Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali, è fatto divieto di lanciare sassi, o altri oggetti, ovvero liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche o recando fastidio a chiunque.

È parimenti vietato fare uso di cerbottane o altri attrezzi che consentano di lanciare oggetti anche di piccolo taglio recanti offesa o fastidio, ovvero fare uso in pubblico o lanciare sacchetti d'acqua, pistole ad acqua recando fastidio ai cittadini; è altresì proibito fare uso di bastoni o giochi e simili che rechino potenziale pericolo o fastidio alle persone.

### **Art. 8** **Luminarie natalizie-sagre-fiere**

- 1) L'installazione di luminarie, prive di connotazioni pubblicitarie, è soggetta a preventiva autorizzazione da parte del Comune mediante comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'iniziativa. È necessario il nulla osta dall'Autorità

Locale di Pubblica Sicurezza e dell'Ente proprietario della strada. Per quanto concerne le luminarie natalizie il periodo consentito è dal 15 novembre al 25 gennaio dell'anno successivo;

2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti alberi, pali di sostegno, pali dell'illuminazione pubblica e colonne di portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati (o che non si creino situazioni di precarietà). È vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti che creino situazioni di precarietà;

3) Le luminarie poste trasversalmente alle strade devono essere collocate ad un'altezza di almeno m. 4,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e almeno m. 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni;

4) Chiunque sia incaricato di eseguire lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione d'impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati;

5) Coloro i quali effettuano la comunicazione di cui al primo comma sono responsabili in solido con coloro che effettuano direttamente il montaggio delle luminarie, degli eventuali danni derivati a terzi ed al patrimonio pubblico durante il montaggio, del funzionamento e della rimozione degli impianti. Sono, inoltre, tenuti all'immediato ripristino delle cose e dei materiali danneggiati;

6) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

## **Art. 9**

### **Addobbi e festoni senza fini pubblicitari**

1) Non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo;

2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio, in solido con il o i committenti.

## **Art. 10**

### **Impianti di climatizzazione e antenne paraboliche**

1) Tenuto conto di quanto disposto dalle norme in materia di edilizia, l'installazione all'esterno degli edifici di impianti di climatizzazione e delle antenne paraboliche dovrà essere certificata, a norma di legge, dalla Ditta installatrice;

2) Qualora dette installazioni si effettuino in edifici condominiali o in spazi comuni dovrà essere subordinata al relativo Regolamento condominiale mentre in caso di carenza dell'Amministratore condominiale si demanda la normativa vigente in materia;

3) Entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta installazione, il proprietario, e/o utilizzatore, deve presentare apposita comunicazione corredata della certificazione di cui sopra al competente Ufficio Tecnico Comunale;

4) Gli impianti dovranno essere mantenuti in modo tale da rispettare le specifiche normative di legge in materia di sicurezza e/o della rumorosità;

### **Art. 11**

#### **Uso dei dispositivi antifurto**

- 1) I dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento complessivo, continuo, superiore a cinque minuti;
- 2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi adibiti ad attività produttive e comunque non residenziali è tenuto ad esporre all'esterno una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

### **Art. 12**

#### **Sosta o fermata di veicoli a motore.**

In materia di sosta e fermata di veicoli a motore, si demanda alla disciplina normativa vigente di cui al Codice della Strada.

### ***TITOLO III\****

#### ***PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE***

### **Art. 13**

#### **Spazi ed Aree Pubbliche**

- 1) L'Amministrazione Comunale promuove ed incentiva, anche attraverso progetti di arredo urbano, interventi finalizzati alla riqualificazione e/o valorizzazione di spazi centrali e periferici, quali vie, piazze, aree verdi o di pertinenza di edifici pubblici o di uso pubblico.

### **Art. 14**

#### **Marciapiedi e portici**

- 1) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade, fatto salvo quanto previsto da specifici piani di recupero adottati dall'Amministrazione Comunale;
- 2) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo ad eccezione dei mezzi di pulizia e di quelli destinati al trasporto dei bambini e delle persone con difficoltà motorie.

### **Art. 15**

#### **Patrimonio pubblico e arredo urbano**

È vietata qualsiasi forma di danneggiamento dei beni appartenenti al patrimonio pubblico, in particolare è vietato:

- 1) recare danno o imbrattare con scritte, figure o in altro modo i monumenti, i muri degli orti e dei giardini, i marciapiedi ed i lastrici delle vie e delle piazze, le spallette dei fiumi e dei torrenti, i sedili, le colonne ed in genere qualsiasi edificio pubblico o privato;
- 2) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati o i cartelli segnaletici;
- 3) spostare gli arredi urbani dalla loro originaria collocazione;
- 4) collocare volantini, locandine, manifesti al di fuori degli spazi autorizzati;
- 5) otturare le caditoie delle fogne e/o introdurre in queste materie solide;
- 6) impedire e/o diminuire l'efficacia dell'uso o, recare in qualunque modo danno alla pubblica illuminazione, alle segnalazioni stradali ed a quelle indicanti pericolo e, in genere, a qualsiasi opera di pubblica.

## **Art. 16**

### **Manutenzione degli edifici e delle aree**

- 1) I proprietari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, delle cancellate, delle recinzioni e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta che ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
- 2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 3) Le acque piovane che sciolano dai tetti direttamente su aree pubbliche devono essere convogliate, per mezzo di gronde installate lungo i muri degli edifici, sino al piano terra ed essere incanalate nella fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 4) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio. Tale obbligo è esteso ai portici e percorsi pedonali privati di uso pubblico ed anche pubblici, qualora adiacenti alle fronti degli edifici ed a diretto servizio degli stessi.

## **Art. 17**

### **Divieto di compiere determinati atti**

- 1) È vietato sedersi o sdraiarsi sotto i portici, sui gradini dei monumenti e adiacenze degli stessi, sulle soglie di edifici pubblici, dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti.  
È del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi, sui monumenti, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, sugli alberi.  
Nei luoghi di cui al comma 1 è altresì vietato bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente, occupare con sacchetti o apparecchiature il suolo pubblico e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.
- 2) È parimenti vietato accedere o fare accedere sui tetti delle case persone in occasione di pubblici spettacoli, cerimonie e simili.
- 3) È proibito camminare sulle spallette dei ponti e dei corsi d'acqua o scendere sulle pigne dei ponti; ed è vietato di collocarvi, senza il permesso dell'Amministrazione Comunale, oggetti di qualsiasi specie.

## **Art. 18**

### **Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri**

- 1) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, pozzi neri, ecc.
- 2) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte appositamente autorizzate dall'Autorità competente, inoltre i reflui prelevati dovranno essere recapitati negli appositi centri autorizzati al trattamento degli stessi.
- 3) È fatto divieto di spargere sul suolo il materiale proveniente dallo spurgo di fosse biologiche, pozzi neri, ecc..

## **Art. 19**

### **Lavatoi e fontane**

- 1) È proibito occupare le fontane pubbliche e prelevare l'acqua dalle vasche e dalle fontane per l'uso a cui sono destinati, d'imbrattare e/o inquinare l'acqua delle fontane e vasche pubbliche, come pure di lavare nelle stesse indumenti o biancheria, compiere atti di pulizia d'igiene personale, di introdurre negli scolli e nelle fogne qualsiasi materia che possa cagionare ostruzione per un uso diverso.

2) È proibito prelevare dalla rete idrica acqua potabile per uso extra-domestico ed in particolare per l'annaffiamento di orti, giardini e lavaggio di automezzi per il periodo dal 01 Luglio al 30 Settembre durante la fascia oraria compresa fra le ore 08,00 e le ore 23,00.

#### **Art. 20**

##### **Pulizia del suolo e dell'abitato**

- 1) È obbligatorio per chiunque utilizzi strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e circostante, per un raggio di due metri.
- 2) È obbligatorio per coloro i quali esercitano la propria attività in locali prospicienti le strade pubbliche, o ai quali si accede dalle strade pubbliche, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede o di portici sul quale l'esercizio si affaccia o dal quale si accede.
- 3) I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 4) Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla strada pubblica.

#### **Art. 21**

##### **Sgombero neve**

- 1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici, durante o a seguito di nevicate, devono curare a loro spese che sia spalata la neve e rimosso il ghiaccio nei tratti di marciapiede e nei passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi e/o provvedere con idoneo materiale al fine di tutelare l'incolumità delle persone.
- 2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
- 3) In ogni caso i proprietari delle case che hanno marciapiedi o portici lastricati di materiale eccessivamente levigato, dovranno spargere immediatamente sugli stessi, dopo averli fatti pulire dalle neve, polvere arida.
- 4) Il trasporto delle nevi dovrà eseguirsi in modo che non avvenga spargimento sulla pubblica via. Lo scarico nei canali dovrà farsi in guisa da non impedire il corso delle acque o da otturare le bocchette, attorno alle quali è proibito spargere e ammonticchiare la neve.
- 5) I proprietari di piante, i cui rami sporgano direttamente su aree di pubblico passaggio, devono provvedere all'asportazione della neve depositata sui rami stessi.
- 6) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
- 7) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
- 8) I proprietari o amministratori o conduttori di edifici hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

#### **Art. 22**

##### **Rami e siepi**

- 1) Le siepi e i rami che si affacciano su aree pubbliche, da proprietà private, devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio alla circolazione di pedoni e veicoli, in particolare si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai mt. 2,70 se sporgono sopra il marciapiede e, mt. 5,00 se sporgono sopra la carreggiata.
- 2) I rami e i residui delle potature devono essere prontamente rimossi e condotti in appositi luoghi autorizzati.

3) I proprietari di abitazioni civili e rurali, conduttori e altri possessori di terre, confinanti con le strade di pubblico accesso, hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi in modo da non restringere o danneggiare il suolo delle stesse, sia strade statali, provinciali, comunali o vicinali ad uso pubblico ed a tagliare i rami delle piante che si protendono sopra il suolo o strade medesime, come sopra specificato.

#### **Art. 23**

##### **Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci**

1) Al termine di ogni operazioni di carico, scarico o trasporto di merci, di qualsiasi specie, il suolo pubblico deve essere sgombrato e pulito.

#### **Art. 24**

##### **Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, negozi commerciali, attività produttive**

1) I titolari o gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie o rifiuti in genere derivanti dalla loro attività che si trovino abbandonati nelle immediate adiacenze degli esercizi stessi.

### ***TITOLO IV\****

#### ***NORME DI TUTELA AMBIENTALE***

#### **Art. 25**

##### **Smaltimento rifiuti**

1) I rifiuti urbani devono essere conferiti a cura del produttore negli appositi contenitori collocati dall'Amministrazione Comunale a margine della sede stradale, sui marciapiedi o nei parcheggi, con le modalità impartite e pubblicizzate dal Comune stesso in ragione alla diversa tipologia di raccolta differenziata utilizzata.

2) È fatto obbligo di conferire i rifiuti secondo le diverse forme di raccolta differenziata istituita dal Comune ed in osservanza delle disposizioni impartite dallo stesso.

3) È fatto divieto assoluto da parte dei privati di modificare il luogo in cui sono posizionati i contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.

4) È fatto divieto assoluto di depositare i rifiuti all'esterno degli appositi contenitori predisposti dal Comune, ad eccezione di diverse forme di raccolta dettate e pubblicizzate dal gestore del servizio.

5) Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani i rifiuti che per natura, tipologia, volume e quantità non sono riconducibili quali rifiuti urbani domestici per i quali sono attivate altre forme di raccolta o per le quali il produttore deve provvedere direttamente tramite ditte specializzate.

6) È fatto obbligo di sminuzzare gli imballaggi voluminosi onde ridurre al minimo il volume degli stessi, gli utenti devono evitare di inserire nei contenitori rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti chiusi o simili per impedire la dispersione ed assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del contenitore rimanga chiuso oppure immettendoli nel successivo contenitore più vicino qualora il primo risultasse già colmo.

7) È fatto divieto assoluto da parte di cittadini non residenti nel Comune di Malalbergo o non titolari di attività insediate sul territorio comunale di conferire qualsiasi tipo di rifiuti nei cassonetti e contenitori dislocati sul territorio comunale.

8) I rifiuti costituiti da ingombranti secondo le definizioni normative o regolamentari vigenti e comunque non conferibili all'interno dei contenitori assegnati quali mobili, materassi, elettrodomestici in genere, pneumatici, oggetti e manufatti ferrosi, ecc., non devono in alcun caso essere depositati nei contenitori o presso di essi.

## **Art. 26**

### **Tutela ambientale**

1) Ogni attività e comportamento deve essere improntata allo scopo di proteggere e migliorare la salute e la qualità della vita, mantenere la varietà delle specie (flora e fauna), conservare la capacità di riproduzione e salvaguardia degli ecosistemi e garantire l'uso plurimo delle risorse e dello sviluppo sostenibile.

## **Art. 27**

### **Viali, giardini e parchi pubblici**

Nei viali, giardini e parchi pubblici è vietato:

- 1) Recare danno alle piante, alle siepi, alle panche, alle fontane, alle vasche e a qualsiasi altro oggetto posto a pubblico uso o ornamento;
- 2) Salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliarvi loro contro pietre, bastoni e simili.

## **Art. 28**

### **Concimazioni**

- 1) Nei centri urbani è vietata la concimazione degli orti e giardini con sostanze emananti esalazioni moleste;
- 2) È vietato il deposito o lo spandimento di sostanze concimanti ed ammendanti nei fondi, all'interno o fuori dai centri abitati, emananti esalazioni moleste;
- 3) È vietato altresì lo spandimento nei fondi di dette sostanze consentite dalle norme vigenti, fuori dai centri abitati, nel caso di condizioni meteorologiche (vento e pioggia) avverse che trasferiscano esalazioni moleste nell'area urbane.

## **Art. 29**

### **Deflusso delle Acque**

- 1) È vietato deviare il corso dell'acqua nei rigagnoli appositamente scavati per il deflusso della stessa, onde evitare allagamenti.

## **Art. 30**

### **Recinzioni di aree confinanti col suolo pubblico**

- 1) È vietato effettuare le recinzioni con qualsiasi materiale che possa costituire grave pericolo per i passanti (es. filo spinato), salvo che questo non sia posto ad un'altezza tale da evitare inconvenienti e sia segnalato in modo ben visibile.

## **Art. 31**

### **Protezioni a pozzi, cisterne e simili**

- 1) I pozzi e le cisterne costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello accuratamente chiuso ed altre protezioni volte ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura. Nel caso in cui le protezioni manchino, i proprietari devono provvedere a adottare tutte le opportune cautele affinché nessuno possa avvicinarsi;
- 2) È vietato lasciare aperti i fori sotterranei verso i siti pubblici a livello del suolo o ad un'altezza inferiore a cm. 90 e senza protezione di telaio o grata.

## **Art. 32**

### **Oggetti posti sui davanzali**

- 1) I vasi da fiori, come in genere qualsiasi oggetto, quando siano posti sui davanzali delle finestre e sui terrazzi o su qualunque altro vano o sporgenza che prospetti immediatamente sul suolo pubblico,

o sulle corti ed aree aperte al pubblico, dovranno essere assicurati contro ogni pericolo di caduta e l'inaffiamento dovrà essere fatto in modo che non produca stillicidio lungo facciate e sul suolo pubblico o sulle corti ed aperte al pubblico;

2) Gli infissi di ogni genere, come tende, insegne, lampade, persiane e simili devono essere del pari solidamente assicurate per impedire che siano divelte dalla violenza del vento o per altra causa.

### **Art. 33**

#### **Aree cortilive**

1) Le aree cortilive dei fabbricati devono essere tenute in ordine al decoro urbano ed in modo da evitare il proliferarsi di rettili, ratti e costantemente liberi da rifiuti.

### **Art. 34**

#### **Segnalazioni per verniciature**

1) Chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione è tenuto ad apporre ripari e segnalazioni, utilizzando le cautele atte ad evitare danno ai passanti.

### **Art. 35**

#### **Accensioni di fuochi**

1) È vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali;

2) È altresì vietato in tutto il territorio comunale appiccare fuoco libero a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché a materiali di varia natura presenti nei cantieri edili; paglia ed altri residui legnosi e scarti vegetali prodotti da lavorazioni agricole, nonché nell'ambito della ripulitura di prati e giardini;

3) Nei campi e/ nei boschi non possono essere bruciate stoppie prima del 15 agosto, e ad una distanza non inferiore a mt. 150 dai luoghi indicati nell'art. 59, 2° comma del TULPS, ivi comprese le strade;

4) È inoltre vietata la combustione di:

- materiale organico prodotto o derivato dall'attività agricola, sia umido che secco;
- pneumatici, materie plastiche e/o derivati, espansi ecc..;
- combustibili liquidi quali benzina, kerosene, gasolio e simili, dei quali è tassativamente vietato l'uso anche per l'alimentazione e l'accensione di fuochi;

5) L'uso di bracieri e griglie è consentito solo in giardini e cortili privati o comunque adottando tutte le cautele al fine di evitare disturbo alle proprietà confinanti.

6) Fermo restando il divieto di cui ai commi precedenti, è consentito ricorrere all'autosmaltimento mediante combustione all'aperto, unicamente in zone agricole rurali, per l'eliminazione di scarti legnosi, quali: tralci e ramaglie, residuati dalle pratiche agronomiche della potatura e della estirpazione di frutteti o vigneti, sfalcio delle arginature e dei fossi;

7) Nei casi in cui sia imposto da comprovate esigenze di ordine fitosanitario inerenti il controllo delle virosi in alcune specie arboree, provvedendo nel caso specifico ad effettuare apposita comunicazione all'Ufficio competente, ai conduttori di fondi agricoli o loro collaboratori o famigliari, nell'ambito della normale conduzione del fondo;

8) I fuochi che s'intendono accendere devono osservare le seguenti prescrizioni:

- essere ad una distanza minima di almeno 150 metri dalle abitazioni ed edifici, dalle strade pubbliche e da qualsiasi deposito di materiale infiammabile e/o combustibile ;
- di accenderli nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione sufficiente a disperdere i fumi nell'atmosfera e comunque nei periodi: dal 15 gennaio al 30 aprile e dal 15 settembre al 30 novembre;

- i fuochi accesi devono essere assiduamente sorvegliati con la costante presenza del conduttore del fondo agricolo o suo familiare e collaboratore;
  - che il fumo non arrechi pericolo e/o disagio alla circolazione stradale e/o alla cittadinanza;
  - se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo;
- 9) L'Ufficio Polizia Municipale, con proprio provvedimento può autorizzare l'autosmaltimento di residui organici, mediante combustione, sempre nel rispetto delle suddette prescrizioni, al di fuori dei periodi sopra indicati, valutando caso per caso, le istanze presentate.

### **Art. 36**

#### **Attività rumorose**

- 1) Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, negli spazi ed aree di cui all'art. 1, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti, dalle ore 24,00 alle ore 7,00, salvo espressa autorizzazione in deroga concessa dal Settore Ambiente o in caso di manifestazioni autorizzate;
- 2) È consentito l'uso di macchine agricole per le pratiche agronomiche e sistemi d'irrigazione nelle ore notturne (dalle ore 24,00 alle ore 6,00) ad una distanza non inferiore a mt. 300 dalle abitazioni;
- 3) Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie, nelle piazze e all'interno dei locali pubblici, tanto di giorno che di notte.

### **Art. 37**

#### **Attività produttive ed edilizie rumorose**

- 1) È consentito l'esercizio di attività produttive di beni e/o servizi che comportino l'uso di macchine o attrezzi rumorosi in rispetto di cui alla Legge 447/95 e in ottemperanza alla zonizzazione acustica adottata dal Comune di Malalbergo;
- 2) I macchinari industriali e similari (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia;
- 3) Le attività e le lavorazioni rumorose, salvo deroghe concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente in ottemperanza alla Legge regionale 15/2001 ed alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 45/2002;
- 4) Tali attività nei giorni festivi sono vietate, salvo deroghe concesse dall'Amministrazione Comunale. I periodi invernali ed estivi sono individuati nell'avvento dell'ora solare e dell'ora legale;
- 5) È vietato ai commercianti di strumenti musicali, apparecchi radio e simili, l'esecuzione di prove con diffusione dei suoni all'esterno. L'audizione a suono completo è consentita soltanto in locale chiuso appositamente insonorizzato in modo da evitare che il suono prodotto sia percepito dall'esterno;
- 6) Per i pubblici esercizi ed i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni, salvo presentazione della certificazione dell'impatto ambientale, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi o juke-box dalle ore 24,00 alle ore 07,00;
- 7) Le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, o qualsivoglia materiale che produca rumorosità, nelle vicinanze dell'abitato, devono effettuarsi con la massima cautela. Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

**TITOLO V°**  
**TUTELA DEGLI ANIMALI**

**Art. 38**  
**Animali**

- 1) ABROGATO
- 2) I proprietari o possessori di animali devono vigilare affinché questi non arrechino disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 3) ABROGATO
- 4) ABROGATO

**Art. 39**  
**Cani**

- 1) ABROGATO
- 2) ABROGATO
- 3) ABROGATO
- 4) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro sorveglianza hanno, inoltre, l'obbligo di vigilare i propri animali affinché essi non si allontanino sottraendosi al loro controllo e non si radunino in branco onde evitare che, nelle loro scorriere, sbranino animali da cortile, greggi e/o simili, fermo restando quanto previsto dal C.C.
- 5) ABROGATO

**Art. 40**

**Ricoveri ed allevamenti di animali all'interno del centro abitato.**

- 1) Nel centro abitato è vietato costruire ricoveri per animali quali pollai, stalle, canili, porcili, di qualsiasi capacità e tipo. È altresì vietato l'allevamento di animali da stalla e da cortile; la semplice detenzione di un numero molto limitato di animali è consentita, previo parere favorevole del Servizio Veterinario o quanto previsto da apposito regolamento sanitario;
- 2) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.

**Art. 41**

**Uso di strumenti rumorosi per allontanare i volatili**

- 1) È vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni;
- 2) È inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 08,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 5 minuti.

**Art. 42**

**Officine e lotta agli insetti nocivi e/o molesti**

- 1) Presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno;
- 2) È vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

**TITOLO VI\***  
**POLIZIA ANNONARIA**

**Art. 43**

**Occupazioni per esposizioni di merci**

- 1) A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme di igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, nonché garantire il transito di carrozzine;
- 2) Non è consentito effettuare occupazioni di suolo pubblico con merce nei triangoli di visibilità delle intersezioni. Le occupazioni con merce in ogni caso non devono essere causa di intralcio alla circolazione stradale;
- 3) Qualora per l'esposizione siano utilizzate strutture, queste devono essere preventivamente approvate dai competenti Uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici;
- 4) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture e le merci, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso;
- 5) I titolari dello spazio autorizzato devono provvedere alla pulizia del suolo medesimo e comunque ripristinare l'area concessa senza l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura.

**Art. 44**

**Esposizione di merce da parte delle edicole**

- 1) È vietato collocare giornali o altre pubblicazioni periodiche nonché la relativa pubblicità su recinzioni, alberi, aree pubbliche adiacenti, prospicienti, limitrofe alle edicole poste all'interno di edifici o nei chioschi;
- 2) Previa specifica autorizzazione, nei pressi delle edicole può essere consentito collocare, sugli appositi espositori, per complessivi mq. 2, fogli di giornali o periodici;
- 3) I giornali, le riviste e la relativa pubblicità devono essere collocati, oltre che all'interno delle edicole o dei chioschi, esclusivamente sulle facciate esterne delle stesse o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso ove si effettua la vendita;
- 4) L'esposizione di manifesti, pubblicazioni e/o video inerenti materiale hard e/o pornografico non possono essere esposte in maniera accessibile ai minori.

**Art. 45**

**Mestieri artistici di strada**

- 1) ABROGATO
- 2) Le esibizioni dovranno essere di breve durata, massimo un'ora, senza recare intralcio o fastidio alla circolazione stradale e pedonale.
- 3) ABROGATO
- 4) ABROGATO.

**Art. 46**

**Raccolte di materiali e fondi**

- 1) La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari, a scopo benefico ed umanitario nonché la raccolta di fondi effettuate su aree pubbliche, sono soggette all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico. Essa sarà rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale. Sono in ogni caso escluse le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole, dei luoghi di cura o cimiteri;

2) Le raccolte di materiale possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con apposito Decreto e/o inserite in elenchi regionali dell'Assistenzialismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente;

3) Chi effettua la raccolta di materiale deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

## **TITOLO VII\*** **VARIE**

### **Art. 47** **Campeggio**

1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree eventualmente attrezzate;

2) Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione anche mediante la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia, dei Servizi Tecnologici e della Manutenzione del Comune.

### **Art. 48** **Bagni**

1) Sono interdetti alla balneazione i bacini ed i canali d'irrigazione;

2) È vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del fiume o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.

### **Art. 49** **Contrassegni del Comune**

1) È vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

### **Art. 50** **Cortei funebri, processioni religiose e non**

1) I Cortei funebri giungendo in automobile, dal luogo ove trovasi il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali disposizioni delle Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo ove il corteo deve essere sciolto;

2) Le processioni o le altre manifestazioni religiose, matrimoni, che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con il Regolamento di Polizia Mortuaria e con la vigente segnaletica prevista dal Codice della Strada;

3) I cortei funebri, civili o religiosi, dovranno rispettare i seguenti orari di arrivo nel Comune o nelle Frazioni : da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.00, sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Solamente nei casi in cui non è previsto il corteo funebre, l'arrivo ai cimiteri potrà comunque avvenire: entro le ore 16.00, dal lunedì al venerdì, entro le ore 12.00 il sabato salvo espressa autorizzazione in deroga concessa dall'Ufficio di Polizia Municipale;

4) È fatto obbligo, a tutti gli esercenti di Onoranze Funebri interessati, di comunicare almeno 24 ore prima, data e ora di fissazione della cerimonia funebre all' U.R.P. – Servizi Demografici del Comune di Malalbergo.

**TITOLO VIII\***  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 51**

**Abrogazioni di norme.**

1) All'entrata in vigore del presente regolamento, saranno abrogate tutte le norme incompatibili stabilite in contrasto con altri Regolamenti e Ordinanze emesse precedentemente, riguardanti gli argomenti di cui trattasi.

**Art. 52**

**Entrata in vigore.**

1) Il presente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale entra in vigore dopo 30 giorni dalla compiuta pubblicazione all'albo Pretorio.

**Art. 53**

**Norma transitoria**

1) Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere nazionale nelle materia oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.